

RAFFAELE SANTORO
LE RELIGIONI IN DETENZIONE:
FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLE PENE
E DIALOGO INTERCULTURALE

SOMMARIO: 1. L'alleanza tra religione e detenzione nelle dinamiche di esecuzione della pena e rieducazione del reo. 2. La libertà religiosa nell'ordinamento penitenziario. 3. La funzione rieducativa della pena tra diritto canonico e diritto islamico. 4. Il contributo della Santa Sede per l'abolizione di ergastolo e pena di morte.

1. In ambito penitenziario l'appartenenza confessionale assume un rilievo significativo sotto molteplici profili, dai quali emergono in modo evidente le interazioni esistenti fra diritto, religioni e culture¹. Il fattore religioso, oltre a poter essere un elemento connesso – direttamente o indirettamente – all'azione criminale², può fornire un positivo sostegno alle

1 Cfr. A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino, 2022, 283 ss.

2 A tale riguardo, circa i reati culturalmente motivati, cfr. S. FERRARI, *Libertà religiosa e sicurezza nazionale in Europa dopo l'11 settembre*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2005, 164. In merito, *ex plurimis*, si veda anche S. ATTOLLINO, *Le nuove frontiere del crimine religiosamente motivato: sul metodo interculturale di prevenzione e contrasto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 14, 2020, 1 ss.; F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, febbraio 2010, 1 ss.; J.A. RODRIGUEZ GARCIA, *Libertad religiosa y terrorismo islamista*, Madrid, 2018. Inoltre, in merito al rapporto tra religione e vincolo di appartenenza all'organizzazione criminale, cfr. F. ALICINO, *Lo Stato laico costituzionale di diritto di fronte all'emergenza terroristica islamista*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2, 2018, 1 ss.; F. BALSAMO, *Le normative canoniche antimafia*, Cosenza, 2019; P. BIRTOLO, *Religioni e terrorismo*, in *Sapienza*, 61, 2008, 305 ss.; A. DINO, *La mafia devota. Chiesa, religione, Cosa Nostra*, Roma-Bari, 2008, 44 ss.; G. CASUSCELLI, *Il diritto penale*, in G. Casuscelli (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Torino, 2015, 140 ss.; A. MANTINEO, *La condanna delle mafie nel recente Magistero: profili penali canonistici e ricadute nella prassi ecclesiale delle Chiese di Calabria e Sicilia*, Cosenza, 2016, 77 ss.; S. PALAZZOLO, M. PRESTIPINO, *Il codice Provenzano*, Roma-Bari, 2007, 128 ss.

dinamiche di attuazione delle finalità costituzionali cui deve tendere la pena (art. 27, comma 3, Cost.)³, potendo la religione apportare un efficace contributo alla rieducazione del reo.

Il secolare rapporto tra detenzione e religione, alimentato anche dalla dimensione emendativa che ha contraddistinto l'applicazione delle pene nei diritti confessionali, rende «innegabile il ruolo che la religione può avere nel cammino riabilitativo dei condannati, sia come percorso di fede personale, sia attraverso l'intervento di associazioni di volontariato di matrice religiosa»⁴.

Ciò può avvenire non solo tra le mura carcerarie, attraverso l'intervento dei ministri di culto che svolgono il servizio di assistenza spirituale⁵, ma anche in tutti quei casi in cui è possibile il ricorso all'applicazione di misure alternative alla pena detentiva, tra le quali, ad esempio, l'affidamento a servizi sociali oppure a comunità non carcerarie.

Proprio a tale riguardo, si registra un contributo positivo delle confessioni religiose e dei relativi enti convenzionati che operano nell'ambito dell'assistenza sociale o del volontariato per la realizzazione di una «giustizia "riparativa" che insegna al colpevole ad essere responsabile ed a dialogare con chi ha subito il torto e con la comunità»⁶.

Gli enti religiosi, qualora anche ETS⁷, possono assumere un ruolo positivo anche nei casi di sospensione del procedimento e messa in prova, introdotta con la legge n. 67 del 2014, «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili» (artt. 3-8)⁸. In questo caso, il lavoro

3 Cfr. A. FIORELLA, *Le strutture del diritto penale. Questioni fondamentali di parte generale*, Torino, 2018, 321. A tale riguardo, si veda anche M. RUOTOLO, S. TALINI (a cura di), *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Napoli, 2017.

4 M.L. LO GIACCO, *Libertà religiosa, convivenza e discriminazioni nelle carceri. Prime riflessioni*, in E. Camassa (a cura di), *Libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo*, Napoli, 2016, 160.

5 Cfr. R. SANTORO, *Religione e detenzione. La libertà religiosa oltre le mura carceraria*, Napoli, 2020, 123 ss.

6 R. CRISILEO, *Dal perdono responsabile all'abolizione del carcere, attraverso le misure alternative*, in *Ristretti Orizzonti*, 29 ottobre 2017, 1.

7 In merito, si rinvia ampiamente ad A. FUCCILLO, R. SANTORO, L. DECIMO, *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, Napoli, 2019.

8 In merito a questo istituto, si rinvia ampiamente a E. ANTONUCCIO, *La messa alla prova per adulti*, Milano, 2019; A. DI TULLIO D'ELISIIS, *La messa alla prova per l'imputato*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2014; M.L. GALATI, L. RANDAZZO, *La messa alla prova nel processo penale. Le applicazioni pratiche della legge n. 67/2014*, Milano, 2015; G. PIERONI, S. ROLLINO (a cura

di pubblica utilità, eventualmente svolto anche a favore di una comunità religiosa, costituisce parte obbligatoria e integrante del programma di trattamento per l'esecuzione della prova⁹.

La piena tutela dei diritti fondamentali del detenuto impone necessariamente di superare anche in questo delicato ambito ad alto impatto sociale la c.d. «cultura dello scarto»¹⁰, nella consapevolezza che «le carceri hanno bisogno di essere sempre più umanizzate»¹¹.

In questa prospettiva, la dimensione centrale che la religione assume nella vita dell'uomo, in ragione del forte condizionamento che essa produce sul suo agire¹², si riflette in modo significativo anche sull'adempimento del dovere costituzionale di predisporre un trattamento penitenziario conforme ad umanità e tendente alla rieducazione del condannato (art. 27, comma 3, Cost.)¹³.

Il trattamento penitenziario deve essere diretto ad assicurare il rispetto della dignità della persona, di cui è parte integrante l'esercizio delle molteplici facoltà che sostanziano il diritto di libertà religiosa¹⁴. L'organizzazione della vita intramuraria in tutti i suoi elementi deve essere, dunque, improntata ad assoluta imparzialità e senza discriminazioni determinate dall'origine o dall'appartenenza confessionale¹⁵, essendo peraltro punita ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà (art. 13, comma 3, Cost.).

di), *L'esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti. Verso la giustizia di comunità*, Pisa, 2018.

- 9 Si pensi a tale riguardo, ad esempio, alla *Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità* tra il Tribunale di Lecce e la Parrocchia Maria della Luce in San Matteo del 24 febbraio 2016.
- 10 FRANCESCO, *Discorso alla delegazione dell'Istituto Dignitatis Humanae*, 7 dicembre 2013, 1, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).
- 11 FRANCESCO, *Discorso al personale della Casa circondariale "Regina Coeli" di Roma*, 7 febbraio 2019, 1, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).
- 12 Cfr. A. FUCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., 2.
- 13 Cfr. M.R. PARRUTI, *Nuove tipologie sanzionatorie e strumenti di giustizia riparativa*, in L. Eusebi (cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Milano, 2015, 93 ss.
- 14 Cfr. F. MODUGNO, *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995, 22 ss.
- 15 Cfr. A. MORRONE, *Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione*, Padova, 2003, 9 ss.

Per dare attuazione a queste norme costituzionali, sia pure all'interno di un quadro generale che deve ancora completare il proprio percorso di adeguamento¹⁶, sono state introdotte nell'ordinamento penitenziario una serie di misure promozionali della libertà religiosa¹⁷.

All'interno delle mura carcerarie l'esercizio di questo diritto fondamentale, infatti, non può essere del tutto escluso, ma solo ragionevolmente compresso a motivo di superiori esigenze di sicurezza connesse alla stessa condizione detentiva¹⁸.

Del resto, proprio all'interno degli istituti penitenziari si registra una significativa osservanza della pratica religiosa, spesso superiore rispetto a quanto avviene nella società esterna¹⁹, rappresentando la stessa anche un forte elemento di socializzazione²⁰.

Il vigente assetto costituzionale riconosce a tutti il diritto di libertà religiosa (art. 19 Cost.)²¹, il cui esercizio, oltre ad essere un elemento struttu-

16 Cfr. AA.VV., *Libertà dal carcere libertà nel carcere. Affermazione e tradimento della legalità nella restrizione della libertà personale*, Torino, 2013; P. BUFFA, *Umanizzare il carcere. Diritto, resistenze, contraddizioni ed opportunità di un percorso finalizzato alla restituzione della dignità ai detenuti*, Roma, 2015; L. MANCONI, G. TORRENTE, *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Roma, 2015.

17 Cfr. ampiamente C. BRUNETTI, M. ZICCONI, *Manuale di diritto penitenziario*, Piacenza, 2003; F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, Padova, 2015; F. FIORENTIN, A. MARCHESELLI, *L'ordinamento penitenziario*, Torino, 2005; S. GIAMBRUNO, *Diritto penitenziario*, Milano, 2006; D. PATE-TE, *Manuale di diritto penitenziario*, Roma, 2001; M. PAVARINI, B. GUAZZALOCA, *Corso di diritto penitenziario*, Bologna, 2004; P. TRONCONE, *Manuale di diritto penitenziario*, Torino, 2005.

18 Cfr. COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Dichiarazione sul problema penitenziario*, 17 gennaio 2003.

19 Cfr. B. SENA, *La condizione del detenuto straniero nel carcere italiano. Un'analisi scientifica*, in H. Alford, A. Lo Presti (a cura di), *Il carcere degli esclusi. Le condizioni civili degli stranieri nelle carceri italiane*, Cinisello Balsamo, 2005, 98 ss.

20 Cfr. D. TURCONI, *Religiosità in carcere*, in *Notiziario dell'Ispettorato dei cappellani dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile*, 5, 1994, 275.

21 Cfr. R. BERTOLINO, *La libertà religiosa e gli altri diritti umani*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1, 1996, 3 ss.; L. BRUNETTI, *Libertà religiosa e ordine pubblico. Tra bilanciamento e prevenzione*, Bologna, 2019; G. CATALANO, *Il diritto di libertà religiosa*, Bari, 2007; G. DALLA TORRE, *Dio e Cesare paradigmi cristiani della modernità*, Roma, 2008, 88 ss.; ID., *Il fattore religioso nella Costituzione. Analisi e interpretazioni*, Torino, 2003, 72 ss.; P. DI MARZIO, *Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa*, Napoli, 2000; S. FERLITO, *Diritto soggettivo e libertà religiosa. Riflessioni per uno studio storico e concettuale*, Napoli, 2003; A. FERRARI, *La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto*, Roma, 2012; D. FER-

rale della dignità umana²², costituisce uno degli elementi attraverso i quali il detenuto può sviluppare il proprio percorso rieducativo, cui deve tendere la pena (art. 27, comma 3, Cost.)²³.

Per questo stesso motivo, la religione è stata annoverata tra gli elementi di cui ci si avvale principalmente per il trattamento intramurario, unitamente all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro, alla partecipazione ai progetti di pubblica utilità, nonché alle attività culturali, ricreative e sportive, a norma dell'art. 15, comma 1, dell'ordinamento penitenziario.

In ogni caso, per il relativo inserimento nel programma trattamento, è richiesto il consenso dell'interessato²⁴, in quanto

quelli che l'ordinamento penitenziario chiama tecnicamente "elementi del trattamento" (istruzione, lavoro, religione, attività culturali, ricreative e sportive, contatti con il mondo esterno, rapporti con la famiglia), secondo una concezione "laica" del trattamento che crediamo sia oramai patrimonio acquisito, vanno appunto considerati diritti da esercitare, essendo strumenti per la realizzazione della personalità il cui mancato esercizio può compromettere gravemente l'equilibrio fisico-psichico delle persone in stato di detenzione. Trattamento, perciò, non come imposizione di comportamenti e valori in vista di modificazioni soggettive, ma offerta di opportunità e disponibilità che rendano possibile una scelta di vita aderente ai valori della legalità e della civile convivenza.²⁵

Per questo motivo, la finalità rieducativa che anima il trattamento penitenziario «incontra il proprio limite naturale nel principio di umanizzazione della pena, che, salvaguardando la libertà di autodeterminazione del reo,

RARI, *La libertà di coscienza nella pluralità degli ordinamenti giuridici*, Tricase, 2015; F. FINOCCHIARO, *sub art. 19 Cost.*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, 1977, 258 ss.; A. FUCCILLO, *L'attuazione privatistica della libertà religiosa*, Napoli, 2005; G. LO CASTRO, *La libertà religiosa e l'idea di diritto*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1, 1996, 36 ss.; M. TEDESCHI (a cura di), *La libertà religiosa*, voll. 1-3, Soveria Mannelli, 2002.

22 Cfr. A. PIROZZOLI, *Il valore costituzionale della dignità. Un'introduzione*, Roma, 2007, 129.

23 Cfr. G. FIANDACA, *Il 3° comma dell'art. 27*, in G. Branca, A. Pizzorusso (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti civili. Artt. 27-28*, Bologna-Roma, 1991, 222 ss.; M. RIPOLI, *Carcere e diritti*, in I. Fanlo Cortes, M.L. Tasso (a cura di), *Carcere, risocializzazione, diritti*, Torino, 2006, 45 ss.; M. RUOTOLO, *Il principio di umanizzazione della pena e i diritti dei detenuti nella Costituzione italiana*, in *Diritto e Società*, 1, 2005, 51 ss.

24 Cfr. A. PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Torino, 2002, 121.

25 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Linee Guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria*, 19 marzo 2008, 1, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale del Ministero (www.giustizia.it).

esclude ogni ipotesi di risocializzazione coattiva»²⁶. Del resto, il rispetto della dignità della persona e del suo diritto alla diversità sostanzia l'elemento strutturale di questa funzione della pena, la cui rinuncia ne svilirebbe la relativa dimensione etica²⁷.

2. Il legislatore, al fine di adeguare il sistema penitenziario ai principi sanciti nella Costituzione²⁸, con la legge n. 354 del 1975, «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», ha sancito il dovere di realizzare un trattamento penitenziario conforme ad umanità e di assicurare il rispetto della dignità della persona (art. 1, comma 1), unitamente a quello di improntare il trattamento penitenziario ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose (art. 1, comma 2).

L'ordinamento penitenziario è stato oggetto di una ampia – ma allo stesso tempo incompiuta – revisione, al fine di migliorare la condizione delle persone sottoposte alle misure restrittive della libertà personale.

A tale riguardo, con decreto legislativo n. 123 del 2018, «Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103», è stato modificato il sopra citato art. 1 dell'ordinamento penitenziario, il quale nel novellato testo sancisce che:

a) il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona; esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione (comma 1);

b) il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati (comma 2);

c) ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno (comma 3);

26 A. MORRONE, *Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione*, cit., 11.

27 Cfr. C.M. MARTINI, *Non è giustizia*, Milano, 2003, 31.

28 Cfr. M. CANEPA, S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità di esecuzione delle sanzioni penali*, Milano, 2010, 111.

e) negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà (comma 4);

f) non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari (comma 5);

g) i detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome (comma 6);

h) il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva (comma 7)²⁹.

Con questo intervento è stato modificato anche l'art. 9 dell'ordinamento penitenziario, in materia di alimentazione, prevedendo che ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del credo religioso (comma 1)³⁰.

Per effetto delle innovazioni introdotte con decreto legislativo, n. 124 del 2018, «Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103», il vigente art. 5 dell'ordinamento penitenziario, inerente le caratteristiche degli edifici penitenziari, sancisce che questi devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose.

Come meglio si vedrà in seguito, la c.d. «Riforma Orlando» non ha coinvolto l'art. 26 dell'ordinamento penitenziario, il quale sancisce:

a) il riconoscimento ai detenuti e agli internati della libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto (art. 26, comma 1);

b) il dovere di assicurare la celebrazione dei riti del culto cattolico, assegnando a ciascun istituto almeno un cappellano (art. 26, comma 2);

c) il riconoscimento agli appartenenti a religioni diverse da quella cattolica del diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di praticarne i riti (art. 26, comma 3)³¹.

29 Cfr. R. SANTORO, *Religione e detenzione. La libertà religiosa oltre le mura carcerarie*, cit., 36 ss.

30 Cfr. A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., 281.

31 Cfr. G. SPANGHER, *Art. 26. Religione e pratiche di culto*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, Padova, 2011, 358 ss. Per una ricostruzione storica, si rinvia a F. PIETRANCOSTA, *Carcerazione*,

Quest'ultima previsione normativa, dedicata ai detenuti acattolici, inizialmente prevedeva il riconoscimento di una mera «facoltà», di seguito elevata a «diritto» ex art. 8 della legge n. 663 del 1986 «Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»³².

Il combinato disposto di queste norme ha tracciato i cardini della tutela del diritto di libertà religiosa di cui sono titolari detenuti all'interno di un più ampio processo di attuazione dei principi sanciti nell'art. 27 Cost.³³.

Il diritto di libertà religiosa è, dunque, riconosciuto e protetto anche dall'ordinamento penitenziario, essendo estranea al vigente quadro costituzionale l'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare il disconoscimento delle posizioni giuridiche soggettive primarie attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria. Quest'ultima, infatti, deve necessariamente basarsi sul primato della persona umana e dei suoi diritti fondamentali³⁴.

A tale riguardo, il decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà», in ragione della necessità di procedere ad una revisione delle norme di esecuzione della legge n. 354 del 1975, anche alla luce dell'evoluzione delle strutture e delle disponibilità della pubblica amministrazione, nonché delle mutate esigenze trattamentali all'interno di un diverso quadro legislativo di riferimento, riconosce ai detenuti il diritto di:

a) usufruire del servizio di biblioteca, organizzato attraverso una selezione di libri e riviste che sia rappresentativa del pluralismo culturale esistente nella società (art. 21, comma 2);

b) partecipare ai riti della confessione di appartenenza, purché compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge (art. 58, comma 1);

diritti e condizione detentiva in Italia dal regio decreto 787/1931 alla riforma del 1975, in *Diacronie – Studi di Storia Contemporanea*, 2, 2010, 1 ss.

32 Cfr. A. FABBRI, *L'esercizio della libertà religiosa in carcere, tra garanzie di sicurezza e finalità rieducative: l'esperienza islamica*, in *Democrazia e Sicurezza*, 3, 2021, 99; M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, 2002, 112.

33 Cfr. M.R. PICCINI, *La tutela della libertà religiosa nel sistema carcerario alla prova del multiculturalismo*, in *Polski Rocznik Praw Czlowieka i Prawa Humanitarne*, 2, 2012, 211 ss.

34 Cfr. Corte costituzionale, sent. n. 26 del 1999. A tale riguardo, si rinvia ampiamente ad AA.VV., *I diritti dei detenuti e la Costituzione*, Roma, 2009.

c) esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa (art. 58, comma 2)³⁵;

d) praticare, durante il tempo libero, il culto della propria fede religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità (art. 58, comma 3);

e) celebrare i riti del culto cattolico, usufruendo di una o più cappelle, di cui deve essere dotato l'istituto in base alle esigenze del servizio religioso; in tale caso, le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza spirituale sono assicurate da uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime (art. 58, comma 4);

f) usufruire di idonei locali, messi a disposizione dalla direzione dell'istituto, per l'istruzione religiosa, le pratiche di culto da parte degli appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto (art. 58, comma 5)³⁶.

Quest'ultima norma prevede che tali pratiche e l'accesso ai locali messi a disposizione dalla direzione possano avvenire anche in assenza dei ministri di culto, assumendo un rilievo significativo per le attività culturali svolte dai detenuti musulmani³⁷.

Il dovere per l'Amministrazione penitenziaria di tenere conto delle difficoltà linguistiche e delle differenze culturali dei detenuti stranieri nell'esecuzione delle misure privative della libertà personale è sancito nell'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 230 del 2000, «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»³⁸. È evidente che questa norma, «sia

35 Cfr. R. SANTORO, *I simboli religiosi nell'ordinamento penitenziario italiano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, dicembre 2010, 1 ss., edito anche in R. Coppola, C. Ventrella (a cura di), *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, Bari, 2012, 379 ss.

36 Cfr. S. ZAMBELLI, *La religione nel sistema penale e tra le mura del carcere*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2001, 468 ss.

37 Cfr. A. PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, cit., 129. In merito, si vedano anche S. ANGELETTI, *L'accesso dei ministri di culto islamici negli istituti di detenzione, tra antichi problemi e prospettive di riforma. L'esperienza del Protocollo tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e UCOII*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 24, 2018, 1 ss.; M. BINDA, *Segregazione e religione. Analisi del fenomeno dell'assistenza religiosa nelle comunità separate*, Roma, 2022, 126 ss.; A. FABBRI, *L'assistenza spirituale ai detenuti musulmani negli istituti di prevenzione di pena e il modello del protocollo d'intesa: prime analisi*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 3, 2015, 71 ss.

38 Cfr. A. MORRONE, *Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione*, cit., 99 ss.

pure riferita ai detenuti stranieri, nella parte relativa alle differenze culturali, debba trovare applicazione anche a favore dei detenuti cittadini italiani portatori di un diverso patrimonio culturale»³⁹.

Nel novero dei diritti riconosciuti ai detenuti è assente un richiamo espresso al diritto di propaganda. Questa lacuna, pena l'incostituzionalità delle incomplete disposizioni normative, non può tradursi *eo ipso* in un divieto e trova la sua ragion d'essere nella salvaguardia del diritto degli altri detenuti di non essere costretti a subire l'attività di propaganda per effetto di una convivenza non volontaria⁴⁰.

Il diritto di propaganda religiosa è espressamente riconosciuto a «tutti» dall'art. 19 Cost⁴¹. Ne consegue che durante lo stato di limitazione della libertà personale, determinata dall'applicazione della pena detentiva oppure di una misura cautelare, l'esercizio dell'attività di propaganda, nel suo essere «parte integrante e inscindibile della libertà religiosa»⁴², non può essere del tutto compresso, ma solo ragionevolmente contenuto in spazi e tempi predefiniti, al fine di temperare le modalità del suo svolgimento con il rispetto del diritto alla tranquillità individuale di coloro verso i quali questa attività si indirizza⁴³.

Questo elemento strutturale del diritto di libertà religiosa è infatti indissolubilmente connesso anche alla libertà del soggetto, verso il quale l'attività di propaganda è indirizzata, di mutare la propria appartenenza confessionale⁴⁴.

Queste previsioni strutturano un complesso reticolato normativo posto a presidio del diritto di libertà religiosa del detenuto. La relativa attuazione da parte dell'Amministrazione penitenziaria si pone di diretta connessione con i «contenuti in positivo (libertà di)» della libertà religiosa, i quali sono «ric conducibili all'impegno della Repubblica per la rimozione di ogni ostacolo di ordine economico e sociale che impedisca il pieno sviluppo della persona e la sua effettiva partecipazione alla vita del Paese (art. 3, comma 2, Cost.), e che si attua per i cittadini credenti anche attraverso il soddisfacimento dei loro interessi religiosi»⁴⁵.

39 A. FUCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., 285 ss.

40 Cfr. A. PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, cit., 127.

41 Cfr. J. PASQUALI CERIOLI, *Propaganda religiosa: la libertà silente*, Torino, 2018, 73 ss.

42 A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Milano, 2005, 35.

43 Cfr. M. ATELLI, *Il diritto alla tranquillità individuale. Dalla rete internet al "door to door"*, Napoli, 2001, 176.

44 Cfr. J. PASQUALI CERIOLI, *Propaganda religiosa: la libertà silente*, cit., 78.

45 P. CAVANA, *L'oggetto del diritto ecclesiastico*, in G. Dalla Torre, P. Cavana, *Conoscere il diritto ecclesiastico*, Roma, 2006, 98 ss.

3. La funzione rieducativa delle sanzioni penali costituisce uno degli elementi in cui è possibile rintracciare un «consenso per intersezione»⁴⁶ all'interno dei diritti confessionali.

Il diritto penale canonico, riformato da Francesco con la Cost. ap. *Pasce gregem Dei* del 23 maggio 2021⁴⁷ ed elaborato nel corso del tempo sulla distinzione tra *peccatum* e *delictum*⁴⁸, in caso di violazione di una legge o di un precetto penale prevede l'applicazione di pene medicinali e pene espiatorie (can. 1312, § 1 *c.j.c.*). Le prime, dette anche censure, sono dirette alla correzione del reo, mentre alle seconde è affidato il compito di reintegrare la giustizia e riparare lo scandalo (can. 1311, § 2 *c.j.c.*)⁴⁹.

Nello specifico, il vigente *Codex Juris Canonici* non prevede una definizione di censura, per la quale è necessario fare riferimento al *Codex* del 1917, a norma del quale essa è «una pena mediante la quale il battezzato, delinquente e contumace, viene privato di alcuni beni spirituali o annessi agli spirituali, finché non receda dalla contumacia e sia assolto» (can. 2241, § 1). Sotto il profilo strettamente giuridico, la recessione della contumacia «non è soltanto una ritrattazione della cattiva volontà, ma [...], sia che si tratti di censure *ferendae sententiae* sia che si tratti di censure *latae sententiae*, deve essere attuata nel modo voluto dalla legge, cioè il soggetto deve riparare danni e scandalo, o almeno prometterlo di farlo»⁵⁰. Tale elemento costituisce uno dei fattori strutturali dell'indole pastorale che anima anche il diritto penale canonico⁵¹, in prospettiva del perseguimento della *salus animarum* quale *lex suprema* dell'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica⁵².

Tutto ciò è strettamente connesso all'essere le sanzioni penali una vera e propria *extrema ratio* visto che l'Ordinario deve provvedere ad avviare la

46 J.M. FERRY, *Le religioni nello spazio pubblico. Contributo per una società pacifica*, Bologna, 2016, 15.

47 Il testo del riformato Libro VI del Codice di Diritto Canonico è edito in L. SABBARESE, *Codice di procedura penale canonica e vaticana*, Molfetta, 2022.

48 Cfr. R. SANTORO, *Le indulgenze. Storia e disciplina canonica*, Caserta, 2013, 24 ss.

49 Cfr. R. BOTTA, *La norma penale nel diritto canonico*, Bologna, 2001, 45 ss.; V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Città del Vaticano, 2008, 107 ss.; B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Venezia, 2014, 138 ss.

50 A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano, 2006, 107.

51 In merito, si rinvia ampiamente a C. MARRAS, *Indole pastorale e carità del diritto penale canonico*, Caserta, 2011.

52 Cfr. P. PALUMBO, *Diritto e persona. Il diritto canonico nell'ecclesiologia conciliare*, Napoli, 2022, 3 ss.

procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l'ammonizione fraterna, né con la riprensione, né per altre opzioni dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, nonché l'emendamento del reo (can. 1341 *c.j.c.*)⁵³.

Del resto, chi esercita la funzione di governare nella Chiesa, deve custodire e promuovere il bene della stessa comunità e dei singoli fedeli, con la carità pastorale, con l'esempio della vita, con il consiglio e l'esortazione e, se necessario, anche con l'inflizione o la dichiarazione delle pene, secondo i precetti della legge, che sempre devono essere applicati con equità canonica, tenendo presente la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo (can. 1311 § 2 *c.j.c.*).

Per questo motivo, in ragione della finalità primaria che si sostanzia nella emendazione del reo, le pene medicinali «non possono essere comminate in perpetuo, né a tempo indeterminato e nemmeno a tempo determinato, né ad arbitrio del superiore, poiché nel momento in cui il soggetto recede dalla contumacia la censura gli deve essere rimessa»⁵⁴.

Con particolare riferimento al rapporto con la funzione rieducativa della pena, dunque, trovano applicazione le pene medicinali, novero nel quale rientrano la scomunica, l'interdetto e la sospensione⁵⁵. A queste pene è affidato un fine medicinale poiché nel concreto «la sanzione mira al superamento di sé stessa tramite un appello alla volontà del delinquente, al quale è prospettato un avvenire di ritorno alla comunione»⁵⁶.

Attraverso la funzione rieducativa delle pene medicinali viene inoltre «avvalorata una concezione non assolutistica, ma relativistica della pena»⁵⁷, ancorata al possibile ricorso a rimedi penali e penitenze (can. 1312, § 3 *c.j.c.*)⁵⁸, quale espressione di un sistema penale a «misura d'uomo»⁵⁹ costantemente proiettato alla sua riconciliazione e risocializzazione⁶⁰.

53 Cfr. M. D'ARIENZO, *Il diritto penale canonico*, in M. D'Arienzo, L. Musselli, M. Tedeschi, P. Valdrini, *Manuale di diritto canonico*, Torino, 2016, 110.

54 A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, cit., 108.

55 Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Torino, 2018, 243; L. SABBARESE, *Diritto canonico*, Bologna, 2015, 280 ss.

56 B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, cit., 137.

57 *Ibidem*, 137.

58 Cfr. V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, cit., 208.

59 G. DI MATTIA, *Il diritto penale canonico a misura d'uomo*, in *Revista Espanola de Derecho Canonico*, 47, 2000, 639 ss.

60 Cfr. B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, cit., 137.

La giustizia è uno dei principi essenziali anche dell'Islam⁶¹.

In base a quanto stabilito dal Corano e dalla Sunna, infatti, «i musulmani sono chiamati a contribuire in prima istanza all'instaurazione della giustizia sulla terra e la giustizia caratterizza come attributo principale ogni aspetto della vita e del pensiero del credente»⁶². In ragione di ciò, le leggi, incluso quelle penali, mirano a perseguire il benessere dell'individuo e della comunità dei fedeli, nonché a rifuggire il male⁶³.

In particolare, il sistema penale elaborato dal diritto islamico intende proteggere la società dalle persone pericolose e a scoraggiare il compimento di azioni delittuose⁶⁴. Tale sistema ha una caratteristica alquanto peculiare dal momento che distingue i reati sulla base delle pene previste⁶⁵.

Il diritto penale islamico poggia sui seguenti principi:

- 1) principio della irretroattività della legge penale⁶⁶;
- 2) principio di legalità, il quale impone di qualificare come reati quelle azioni che sono ritenute tali dalla legge islamica;
- 3) principio di proporzionalità tra pena comminata e reato commesso⁶⁷.

Inoltre, nell'Islam la pena ha tra le finalità principali la deterrenza (Cor 5, 38), la retribuzione, la riabilitazione del reo e la tutela della società attraverso l'inabilitazione del colpevole⁶⁸.

In questo contesto culturale, la Carta Araba dei Diritti dell'Uomo sancisce che tutte le persone private della libertà sono trattate con umanità e con rispetto dovuto alla dignità inerente ad ogni persona umana (art. 20, comma 1) e che la finalità del sistema penitenziario è la rieducazione del detenuto in vista della sua reintegrazione sociale (art. 20, comma 3).

61 Cfr. S. FERLITO, *Tradizioni religiose e ordine sociale. Alle origini dell'immaginario giuridico*, Roma, 2022, 144.

62 O. GIOLO, *Giudici, giustizia e diritto nella tradizione arabo-musulmana*, Torino, 2005, 13.

63 Cfr. F. OLIOSI, *Giustizia divina, diritti umani*, Napoli, 2020, 131 ss.

64 Cfr. S. FRANCHINI, *Il diritto penale islamico nel Medio Oriente*, Padova, 2019, 39.

65 Cfr. J. SCHACHT, *Introduzione al diritto musulmano*, Torino, 1995, 183 ss.; M. HASHIM KAMALI, *Crime and Punishment in Islamic Law. A Fresh Interpretation*, New York, 2019.

66 Cfr. D. SCOLART, *L'Islam, il reato, la pena. Dal Fiqh alla codificazione del diritto penale*, Roma, 2013, 10.

67 Cfr. V. FRONZONI, *Principi generali del sistema penale islamico*, in *Diritto e religioni*, 2, 2009, 153 ss.

68 Cfr. R. PETERS, *Crime and Punishment in Islamic Law. Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century*, Cambridge, 2005, 19 ss. In merito, si vedano anche S. FRANCHINI, *Il diritto penale islamico nel Medio Oriente*, cit.; V. FRONZONI, *Principi generali del sistema penale islamico*, in *Diritto e religioni*, cit., 153 ss.

Anche nel sistema penale islamico alla pena è dunque associato il fine della riabilitazione del reo⁶⁹, affinché la persona sottoposta ad una sanzione penale non sia in perpetuo stigmatizzata in relazione al suo trascorso di vita, ma venga vista anche dalla società esterna come una persona nuova in prospettiva del relativo reinserimento.

4. Le confessioni religiose intervengono costantemente in ambito intramurario per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, attraverso le attività nelle quali si articola il sistema di assistenza spirituale⁷⁰, nonché mediante ulteriori componenti della c.d. comunità esterna, tra le quali assumono un rilievo significativo i mediatori culturali.

Le norme che disciplinano il servizio di assistenza spirituale, «non si limitano a garantire la libertà religiosa dei singoli, ma pure il diritto delle confessioni religiose di annunciare il proprio messaggio anche in quei luoghi, attraverso il libero accesso dei rispettivi ministri di culto all'interno degli istituti»⁷¹, per poter svolgere una serie di attività cui è connessa anche la rieducazione del reo.

L'intervento della Santa Sede in questo delicato ambito ad alto impatto sociale non si limita ad una mera enunciazione di principi e valori direttamente connessi alla tutela dei diritti fondamentali della persona, poiché fornisce anche un contributo concreto ed effettivo per il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti.

A tale riguardo, sono significative le parole di Papa Francesco, per il quale

Nelle riflessioni che riguardano i detenuti, si sottolinea spesso il tema del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e l'esigenza di corrispondenti condizioni di espiatione della pena. Questo aspetto della politica penitenziaria è certamente essenziale e l'attenzione in proposito deve rimanere sempre alta. Ma tale prospettiva non è ancora sufficiente, se non è accompagnata e completata da un impegno concreto delle istituzioni in vista di un effettivo reinserimento

69 Cfr. D. SCOLART, *L'Islam, il reato, la pena. Dal Fiqh alla codificazione del diritto penale*, cit., 26 ss.

70 In merito, si rinvia a G. BARBERINI, M. CANONICO, *Diritto ecclesiastico*, Torino, 2013, 283 ss.; P. CONSORTI, *Diritto e religione, Basi e prospettive*, Bari-Roma, 2020, 185 ss.; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, 2011, 309 ss.; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, 2007, 97 ss.; M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Torino, 2021, 164 ss.; E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Manuale breve. Diritto ecclesiastico*, Milano, 2019, 219 ss.

71 G. SPANGHER, *Art. 26. Religione e pratiche di culto*, cit., 355.

nella società [...]. Quando questa finalità viene trascurata, l'esecuzione della pena degrada a uno strumento di sola punizione e ritorsione sociale, a sua volta dannoso per l'individuo e per la società.⁷²

Per questo stesso motivo, Papa Francesco ha fermamente condannato la pratica della pena morte⁷³, ritenendo «impossibile immaginare che oggi gli Stati non possano disporre di un altro mezzo che non sia la pena capitale per difendere dall'aggressore ingiusto la vita di altre persone»⁷⁴.

Quale diretta conseguenza di questa riflessione, con Rescritto datato 1 agosto 2018, è stato reso noto che, in occasione dell'Udienza concessa l'11 maggio 2018 al Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Francesco ha approvato la nuova redazione del n. 2267 del Catechismo della Chiesa Cattolica, disponendo nella relativa parte finale che «la Chiesa insegna, alla luce del Vangelo, che la pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona, e si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo»⁷⁵.

La nuova formulazione di questa parte del Catechismo della Chiesa Cattolica costituisce la «spinta a un deciso impegno, anche attraverso il rispettoso dialogo con le autorità politiche, affinché sia favorita una mentalità che riconosca la dignità di ogni vita umana e vengano create le condizioni che consentano di eliminare oggi l'istituto giuridico della pena di morte laddove è ancora in vigore»⁷⁶.

Nella scia di questo intervento, Francesco ha ribadito l'inammissibilità della pena di morte proponendone l'abolizione in tutto il mondo⁷⁷. In ragio-

72 FRANCESCO, *Visita pastorale a Cassano all'Jonio. Visita ai detenuti, al personale penitenziario e alle loro famiglie*, Casa Circondariale di Castrovillari, 21 giugno 2014, 1, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

73 N. FIORITA, M.L. GUZZO, *La funzione della pena nel magistero di Papa Francesco*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 6, 2020, 34 ss.

74 FRANCESCO, *Discorso alla delegazione dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale*, 23 ottobre 2014, 2, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

75 Il testo integrale del Rescritto è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

76 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai Vescovi circa la nuova redazione del n. 2267 del Catechismo della Chiesa Cattolica sulla pena di morte*, 2 agosto 2018, n. 4, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

77 FRANCESCO, *Lettera enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale Fratelli tutti*, 3 ottobre 2020, n. 263, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

ne della equiparazione dell'ergastolo alla pena di morte, evidenziata in più occasioni dal Magistero pontificio⁷⁸, questa pena è stata abolita nell'ordinamento penale dello Stato Città del Vaticano⁷⁹, a testimonianza del relativo contrasto con la dignità della persona.

In questo contesto, è sempre necessario sollecitare costantemente il processo di umanizzazione dei sistemi penitenziari, coinvolgendo attivamente anche i cappellani,

affinché le misure adottate contro il male non si accontentino di reprimere, dissuadere e isolare quanti lo hanno causato, ma li aiutino anche a riflettere, a percorrere sentieri del bene, a essere persone autentiche che, lontane dalle proprie miserie, diventino esse stesse misericordiose. Pertanto, la Chiesa propone una giustizia che sia umanizzatrice, genuinamente riconciliatrice, una giustizia che porti il delinquente, attraverso un cammino educativo e di coraggiosa penitenza, alla riabilitazione e al totale reinserimento nella comunità.⁸⁰

Del resto, proprio all'interno del contesto carcerario emerge in modo evidente il contributo positivo dell'assistenza spirituale, poiché «anche nell'abisso del peccato non si spegne nell'uomo quella scintilla che gli permette di riconoscere il vero bene, di assaporarlo, e di avviare così un percorso di risalita»⁸¹. Per la Chiesa, dunque, la detenzione costituisce una condizione esistenziale che «sollecita la conversione del cuore, orientando e purificando la fede, la speranza e la carità»⁸².

Per questo motivo, in ragione del significativo contributo apportato dai cappellani per la realizzazione di un efficace processo di rieducazione dei detenuti, con evidenti benefici sociali, il servizio di assistenza spirituale è stato previsto in numerosi Accordi e Concordati sottoscritti dalla Santa Sede con altri Stati nell'ambito della sua attività internazionale⁸³.

78 Cfr. FRANCESCO, *Lettera enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale Fratelli tutti*, cit., n. 267.

79 Cfr. PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, legge 11 luglio 2013, n. IX – *Modifiche al Codice penale e la Codice di procedura penale*, art. 31.

80 FRANCESCO, *Lettera ai partecipanti al XIX Congresso internazionale dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale e del III Congresso dell'Associazione Latinoamericana di Diritto Penale e Criminologia*, 30 maggio 2014, 4, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

81 BENEDETTO XVI, *La fede. Il dono più grande*, Milano, 2013, 25.

82 M. TOSO, *Quale pastorale carceraria oggi?*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 3, 2014, 209 ss.

83 In merito, si rinvia a J.T. MARTIN DE AGAR, *Raccolta di Concordati 1950-1999*, Città del Vaticano, 2000, oltre che agli altri Accordi e Concordati sottoscritti

In questo delicato ambito ad alto impatto sociale, le confessioni religiose, anche attraverso positive azioni di dialogo interculturale, apportano dunque un contributo essenziale per una effettiva umanizzazione dei sistemi penitenziari, quale fattore strutturale di civiltà degli Stati moderni.

successivamente alla pubblicazione di tale raccolta, i cui testi sono editi in *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose* (www.olir.it). In merito, si veda, J. CALVO-ÁLVAREZ, *Desarrollo del derecho concordatario después del CIC de 1983*, in *Ius canonicum*, 98, 2009, 347 ss.; G. GIOVETTI, *L'assistenza religiosa all'interno delle c.d. comunità obbligate nei Concordati di Giovanni Paolo II*, in *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose* (www.olir.it), agosto 2004, 1 ss. Inoltre, circa il servizio di assistenza spirituale nei Paesi sudamericani, si rinvia a J.G. NAVARRO FLORIA, D. MILANI (a cura di), *Diritto e religione in America Latina*, Bologna, 2010.